

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 29.

Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2012/2014. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 32.

Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 33.

Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74) Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24.

Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 25.

Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali) Pag. 5



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 34.

Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2012, n. 043/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2012, n. 1.

Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2012, n. 2.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2010 Pag. 13

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche» e successive modifiche. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 8.

Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 9.

Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio Pag. 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 9 febbraio 2012, n. 1.

Modifiche allo statuto della Regione Abruzzo . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014. Pag. 28

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2010. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 2.

Legge finanziaria regionale 2012. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 3.

Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014 . . Pag. 32

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti» Pag. 33



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 29.

Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 20 dicembre 2011)

(Omissis).

12R0153

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 30 dicembre 2012)

(Omissis).

12R0154

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2012/2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 30 dicembre 2012)

(Omissis).

12R0155

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 32.

Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 17 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

(Riduzione dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali),

l'indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65,10 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale n. 33/1995, l'indennità di funzione dei consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni è stabilita nelle seguenti misure dell'indennità mensile lorda percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Parlamento della Regione: 51,15 per cento;

b) al Presidente della Regione per l'espletamento delle funzioni prefettizie: 4,65 per cento;

c) ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento;

d) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento;

e) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 7,67 per cento;

3. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare una percentuale delle stesse inferiore a quelle previste dai commi 1 e 2 per l'intero arco temporale ivi previsto, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La riduzione dell'indennità di carica di cui al comma 1 non ha effetti a fini previdenziali e della quantificazione dell'indennità di fine mandato.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1995

1. L'art. 9 della legge regionale n. 33/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Rimborso forfettario di spese di viaggio

1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore a venti chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capi-gruppo consiliari: undici accessi;

b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: sette accessi.

2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un undicesimo o di un settimo».

Art. 3.


Contenimento della spesa

1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio di € 300.000 per l'anno 2012 e di € 160.000 per l'anno 2013.

Art. 4.

Disposizione finale

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2012.



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 dicembre 2011

ROLANDIN

*(Omissis).***12R0156**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 33.

Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 17 gennaio 2012)

*(Omissis).***12R0157**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 17 gennaio 2012)

*(Omissis).***12R0158****REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24.

Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitale.

2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove

a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza;

b) lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:


a) dato pubblico il dato conoscibile da chiunque;

b) dato della pubblica amministrazione il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;

c) documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

d) formati di dati aperti i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;

e) riutilizzo l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.



Art. 3.

Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'art. 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al decreto legislativo n. 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi e delle associazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti.

Art. 4.

Reclamo

1. La Regione assicura l'effettiva disponibilità tramite la rete internet e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), individuano le modalità per le richieste di messa a disposizione tramite la rete internet e di riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.

Art. 5.

Provvedimenti di attuazione

1. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in particolare:

a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;

b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;

e) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'art. 4 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino alla pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione restano in vigore le linee guida relative al riutilizzo e all'inter-scambio del patrimonio informativo regionale approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 36-1109 del 30 novembre 2010.

Torino, 23 dicembre 2011

p. ROBERTO COTA
Il vice presidente: Cavallera

(Omissis).

12R0125

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 25.

Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel suppl. ord n. 1 del 30 dicembre 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011)

LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE

IN SEDE LEGISLATIVA, AI SENSI DEGLI

ARTICOLI 30 E 46 DELLO STATUTO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione prevede l'abolizione dell'assegno vitalizio e la rideterminazione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.


Capo II

ABOLIZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2001, N. 24

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: «e assegno vitalizio» sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.



Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2001, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: «è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato.» sono sostituite dalle seguenti:

«è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).»

Art. 4.

Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. Il capo II (Assegno vitalizio) della legge regionale n. 24/2001 è abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2001 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della legge regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis.

2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del capo II della legge regionale n. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento di cui al presente comma si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'assegno vitalizio è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.

Capo III

INDENNITÀ DI CARICA E MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10

Art. 6.

*Modifiche all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale
13 ottobre 1972, n. 10 e introduzione del comma 2-bis*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 e dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'art. 18 dello statuto, ai consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L'indennità di carica spettante:

a) al Presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

b) al vice Presidente della giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

c) agli assessori regionali ed ai vice presidenti del consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

d) ai presidenti dei gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

e) ai Componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai presidenti di commissione legislativa permanente del consiglio regionale, al Presidente della giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della giunta per il regolamento ed ai presidenti delle commissioni speciali cui all'art. 31 dello statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

f) ai vice presidenti delle commissioni legislative permanenti del consiglio regionale, ai vice presidenti ed al segretario della giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al vice presidente della giunta per il regolamento ed ai vice presidenti di commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/ 1972 è aggiunto il seguente:

«2-bis Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.»

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (rideterminazione dell'indennità dei consiglieri regionali).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2011

p. Roberto Cota
Il vice presidente: Cavallera

12R0126



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 34.

Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria parte 1 n. 23 del 17 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER LA PESCA

Art. 1.

Tipologia di aiuti

1. La Regione concede aiuti straordinari una tantum per le finalità individuate nel decreto ministeriale 23 febbraio 2011 (contributi a favore degli imprenditori ittici) agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994.

2. Gli aiuti di cui al presente titolo sono erogati nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

Art. 2.

Beneficiari degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in favore di imprenditori ittici esercenti la pesca del rossetto e del Cicerello, iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni, e armatori di unità dotate di licenza di pesca e provvisti di una delle seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 (disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto) e successive modificazioni ed integrazioni per la campagna di pesca 2009-2010;

b) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca del rossetto, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 (Pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria) per la campagna di pesca anno 2009-2010;

c) autorizzazione del capo di compartimento per la pesca sperimentale del Cicerello per la campagna di pesca anno 2009.

2. La giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto degli aiuti di cui al presente titolo. Resta fermo, per ogni singola unità produttiva, il rispetto dei limiti previsti dal regolamento CE 875/2007.

3. Per l'erogazione degli aiuti la Regione può avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della giunta regionale.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI E DELLE STRUTTURE AGRICOLE DA CALAMITÀ NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI.

Art. 3.

Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa

1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.

Art. 4.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. La Regione concede agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per risarcimento danni causati alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica, nonché degli oneri derivanti dall'obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono assumere le seguenti forme:

a) aiuti già previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali;

b) aiuti non previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti sono concessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle rispettive normative, tenendo conto degli aiuti pubblici già percepiti dal beneficiario per le stesse spese ammissibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

5. La misura dell'aiuto di cui al comma 1 è determinata a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio e fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000,00 per beneficiario.

6. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al comma 1.



TITOLO III

IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL'ANNO 2011) E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2010 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO).

Art. 5.

Implementazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 1/2010

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è implementato di euro 5.000.000,00.

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «e» è sostituita dalle seguenti: «e/o».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi».

Art. 7.

Modifica all'art. 113 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Solo in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, quali tra l'altro danni alluvionali, i comuni possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto al comma 2 anche per singole parti del territorio.».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Norma transitoria

1. Gli effetti del titolo II della presente legge decorrono dalla data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (DG AGRI).

2. Sono eleggibili a contributo soltanto i premi pagati ai sensi del titolo II della presente legge dopo la data di pubblicazione della registrazione della richiesta di esenzione nel sito della DG AGRI.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 1 e 2, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011:

prelevamento di quota di euro 130.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»; iscrizione di euro 130.000,00 all'U.P.B. 14.104 «Azioni per lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura marittima»;

b) degli articoli 3 e 4, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011:

prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

istituzione nell'area VIII «Sicurezza ed emergenza» dell'U.P.B. 8.108 «Interventi a sostegno

degli imprenditori agricoli per calamità naturali ed altri eventi eccezionali» con lo stanziamento di euro 10.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 dicembre 2011

BURLANDO

12R0164

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo Unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte 1 della Regione Liguria n. 23 del 7 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione degli assegni vitalizi

1. A decorrere dalla X legislatura è abrogato il capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l'art. 37 recante norme in materia di assicurazioni infortuni.

2. Ai consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo III della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 dicembre 2011

BURLANDO

(Omissis).

12R0165



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2012, n. 043/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea C 319 di data 27 dicembre 2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea - serie L - n. 358 del 16 dicembre 2006 e relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, ed in particolare l'art. 4;

Visto il proprio decreto 7 marzo 2011, n. 048/Pres. con il quale si abroga il proprio decreto 12 aprile 2010, n. 070/Pres. relativo all'approvazione del regolamento attuativo dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1971, con la quale si approva il Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) (di seguito «Regolamento») e si stabilisce di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento stesso ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea;

Atteso che la sintesi delle informazioni è stata regolarmente trasmessa agli uffici della Commissione europea;

Preso atto che con la nota n. 1241694 del 21 novembre 2011 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea invita, tra l'altro, le autorità italiane a modificare l'art. 12 del Regolamento, che fissa gli importi massimi di contributo concedibili ad una singola impresa per triennio, sopprimendo le parole «a decorrere dalla data di concessione del primo aiuto»;

Preso atto che in data 13 dicembre 2011 è stato dato riscontro alla nota citata recependo le indicazioni della Commissione europea nel testo del Regolamento;

Preso atto che in data 9 gennaio 2012 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti sul proprio sito web e che pertanto a partire dal 10 gennaio 2012 è iniziato il periodo di validità del regime stesso;

Ritenuto pertanto necessario emanare il regolamento con la modifica apportata;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2012, n. 152 con la quale la Giunta medesima ha riapprovato «il Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», così come modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)», così come modificato a seguito delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

b) di metodologie e di tecniche che permettano riduzioni nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;


c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;

d) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

e) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti delle filiere agroalimentari;

f) di forme sostenibili di agricoltura che tengano conto simultaneamente dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

g) di processi produttivi e di mezzi di produzione, limitatamente ai prodotti di qualità, che siano finalizzati simultaneamente al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.



Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

b) piccole e medie imprese (PMI): le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) prodotto di qualità: un prodotto individuato dalla misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2007-2013;

d) giovani agricoltori: produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

e) imprese in difficoltà: imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 1° ottobre 2004;

f) investimenti di sostituzione: investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno trenta anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 per cento almeno del valore del nuovo fabbricato.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole, rientranti nella definizione di PMI, iscritte, alla data della domanda, al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali, che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con almeno una unità tecnico economica (UTE) nella Regione.

2. Costituisce requisito di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del piano culturale aggiornato.

3. Sono escluse dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento:

a) le imprese in difficoltà;

b) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

c) le imprese che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005, ma che non hanno ancora concluso i relativi investimenti;

d) le imprese che nell'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda hanno rinunciato per cause diverse dalla forza maggiore a finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2005.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative effettuate nel rispetto dell'art. 4 del Regolamento (CE) 1857/2006, riferite alla fase della produzione primaria di prodotti agricoli e dirette al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, gli impianti per la produzione di energia legati a tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti e prodotti delle filiere agroalimentari di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), sono dimensionati in modo da non produrre energia eccedente il fabbisogno energetico dell'impresa agricola e soddisfano unicamente le esigenze energetiche connesse all'attività di produzione di prodotti agricoli.

3. Non sono ammissibili a contributo le iniziative collegabili alle fasi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 6.

Riparto delle risorse disponibili

1. L'entità delle risorse disponibili per la graduatoria di cui all'art. 14, comma 7, è stabilita con delibera della Giunta regionale.


Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direzione competente - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di seguito Servizio competente, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato con decreto del direttore centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito direttore centrale competente, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet della Regione.

2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate con le motivazioni sull'utilità degli interventi per l'impresa richiedente;



b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto, timbrato e firmato da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia;

c) preventivi di spesa da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;

d) perizia redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo o collegio professionale competente per materia che certifichi la congruità del costo dell'intervento e motivi la scelta del fornitore individuato. Nel caso di interventi volti alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), la perizia dimostra analiticamente l'entità delle riduzioni dei prodotti fitosanitari e dei risparmi energetici rispetto a situazioni di ordinarietà. Nel caso di interventi finalizzati a produzioni energetiche, la perizia dimostra analiticamente che la produzione non supera il fabbisogno aziendale e che la produzione energetica stessa è assorbita completamente dai fabbisogni aziendali legati alla fase di produzione di prodotti agricoli. Nel caso di lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature e impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, la perizia dettaglia anche i tempi e i costi unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla pubblica amministrazione;

e) dichiarazione relativa alla fattibilità urbanistica dell'intervento, redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo o collegio professionale competente per materia o da un tecnico comunale, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari che richiedono autorizzazioni.

Art. 8.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9.

Istruttoria

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il Servizio competente effettua l'attività istruttoria sulle domande, diretta a verificare la regolarità delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di intervento e l'ammissibilità della spesa.

3. Qualora domande diverse siano riferite al medesimo prodotto con le medesime caratteristiche ma con prezzi diversi, si provvede d'ufficio a ridurre la spesa ammessa a quella individuata nel preventivo più favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e relative in particolare a onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, fino ad un massimo del 12 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b).

2. Le spese di cui al comma 1 sono al netto dell'IVA.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data della comunicazione della decisione individuale di finanziamento di cui all'art. 15, comma 2, ivi compresi gli accenti.

Art. 11.

Spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 1857/2006 non sono ammissibili le spese per:

a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il consumo di acqua;

d) investimenti di sostituzione.

2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 10, del Regolamento (CE) 1857/2006 non sono ammissibili le spese per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 12.

Limiti di spesa e di aiuto

1. La spesa ammissibile per singola impresa non può superare i 250.000,00 euro, elevabili a 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e).

2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 9, del Regolamento (CE) 1857/2006 l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro per triennio o 500.000 euro se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Art. 13.

Intensità di contributo

1. Il contributo in conto capitale è concesso ai beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, nei limiti previsti dall'art. 4 del Regolamento (CE) 1857/2006, fino al 40 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 50 per cento qualora l'investimento riguardi imprese site nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) 1698/2005; tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 50 per cento e 60 per cento per le domande presentate da aziende in cui sia presente alla data della domanda, in qualità di titolare di ditta individuale o di socio di società di persone o di socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, almeno un giovane di età inferiore a quaranta anni insediatosi da non più di cinque anni.

Art. 14.


Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria

1. Le iniziative relative alle domande ritenute ammissibili in fase istruttoria sono valutate da una Commissione, di seguito Commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal direttore del servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, di seguito presidente, e da quattro componenti scelti tra il personale regionale, di cui due designati dal direttore centrale competente, uno dal direttore centrale competente in materia di ambiente ed energia e uno dal direttore centrale competente in materia di attività produttive. Il decreto di nomina individua per ciascun componente della commissione un sostituto designato con le stesse modalità previste per il componente titolare.

2. Il Presidente, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale competente, il quale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Presidente può far partecipare ai lavori della commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto.



5. La commissione esamina le iniziative presentate e attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla somma dei punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo i seguenti criteri:

a) effettiva capacità di raggiungere le finalità di cui all'art. 1 e significatività dell'innovazione introdotta per il sistema rurale regionale: da zero a venti punti;

b) livello di diffusione in regione delle attrezzature o impianti previsti dal progetto: da zero a quattro punti;

c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura o impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a sei punti.

6. A parità di punteggio la priorità è attribuita al progetto presentato dall'impresa agricola nella quale il titolare di ditta individuale o il socio di società di persone o il socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, presentano la più giovane età.

7. Entro centocinquanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il Servizio competente approva con decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla commissione.

Art. 15.

Finanziamento delle domande

1. Le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Al primo dei richiedenti per il quale non vi sono sufficienti risorse per finanziare l'iniziativa con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzare la stessa con una percentuale di contributo inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa; in caso di mancato assenso, il contributo spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

2. Il servizio competente provvede a comunicare ad ogni beneficiario inserito in posizione utile nella graduatoria l'approvazione dell'iniziativa, l'entità del contributo concedibile, i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il servizio competente provvede a impegnare i fondi necessari e a trasmettere al beneficiario copia del decreto di concessione che contiene anche la disciplina delle eventuali varianti e proroghe ed i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 16.

Liquidazione ed erogazione del contributo

1. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione prevista dall'art. 17.

Art. 17.

Rendicontazione

1. Il beneficiario effettua al servizio competente, entro i termini fissati dal decreto di concessione o, eventualmente, dal decreto di proroga, la rendicontazione dell'intervento consistente in una relazione sull'iniziativa realizzata e sui risultati raggiunti e nella documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate e corredate dalla dimostrazione del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati in contante.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche dell'iniziativa, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. Il servizio competente verifica la regolarità della documentazione presentata ed effettua un controllo in loco al fine di verificare la presenza e la funzionalità dell'oggetto dell'intervento nonché la corrispondenza con quanto indicato nella relazione e nella documentazione di spesa di cui all'art. 17, comma 1.

2. Il servizio competente verifica, a campione, il mantenimento della destinazione d'uso di cui all'art. 19, comma 1.

Art. 19.

Obblighi del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi i contributi concessi a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore alle percentuali fissate dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 21.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'art. 20, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1857/2006.

12R0135



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2012, n. 1.

Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 1° febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Festa dei Ceri ed identità regionale

1. La Regione Umbria, che nel proprio stemma richiama in forma stilizzata i tre ceri di Gubbio, riconosce la Festa dei Ceri come l'espressione culturale più antica dell'identità regionale.

Art. 2.

Salvaguardia e valorizzazione

1. La Regione promuove e valorizza la Festa dei Ceri e le iniziative volte a salvaguardarne i valori sociali, storici e culturali al fine di consolidare e diffondere l'unicità ed esclusività di tale patrimonio.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri annualmente deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Modalità dei finanziamenti

1. I finanziamenti vengono erogati all'Amministrazione comunale di Gubbio che ne finalizza l'utilizzo in base a progetti condivisi con l'insieme delle istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri.

Art. 5.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 gennaio 2012

MARINI

(Omissis).

12R0140

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2012, n. 2.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 7, vol. 1, del 15 febbraio 2012)

(Omissis).

12R0141

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche» e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 145 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche».

1. All'art. 12 della legge regionale n. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: «non superiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci anni»;

b) al comma 6 le parole: «per un massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di cinque anni»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché il preminente interesse socioeconomico sovra comunale indicati nell'apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le modalità previste nel regolamento regionale di cui all'art. 7.».

Art. 2.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche

1. L'art. 25 della legge regionale n. 17/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Cessazione dell'attività estrattiva). — 1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata.



2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall'intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.

3. Il comune segnala all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.»

Art. 3.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n.17/2004

1. L'art. 34 della legge regionale n. 17/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Proroga delle autorizzazioni in scadenza*). — 1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l'autorizzazione per l'attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'art. 10.

2. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente, previo parere della CRC, proroga, per un periodo non superiore a cinque anni, l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell'art. 10.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono richieste dal titolare dell'autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, presentando la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all'art. 7.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

5. L'ulteriore proroga di cui al comma 1 dopo il primo quinquennio e la proroga di cui al comma 2 non devono comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo ricadenti, in ogni caso, nell'ambito comunale. A tal fine l'amministrazione comunale deve commissionare ad università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti di cui tenere conto in sede di autorizzazione alle suddette proroghe.»

Art. 4.

Adeguamento del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche)».

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adegua il regolamento regionale n. 5/2005 alle modifiche di cui alla presente legge.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Al fine di tutelare i rapporti occupazionali nelle attività estrattive, i procedimenti istruttori relativi alle richieste di proroga ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 17/2004, come modificata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 luglio 2011

POLVERINI

12R0172

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2011, n. 8.

Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa.

(Pubblicata nel suppl.ord. n. 156 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 13 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina gli strumenti per il miglioramento e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire la comprensibilità dei testi normativi aventi riflessi sulle micro, piccole e medie imprese (PMI), di diminuire gli oneri amministrativi a carico delle stesse nonché di coinvolgerle nelle fasi di formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi indicati nella comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa - uno Small Business Act per l'Europa), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, e nella successiva revisione adottata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2011.

Art. 2.

Strumenti

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI);


b) consultazione di tutte le associazioni di categoria delle micro, piccole e medie imprese rappresentative a livello regionale attraverso il comitato di cui all'art. 5.

2. Il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 è obbligatorio in relazione agli atti normativi individuati dal regolamento di cui all'art. 7. Le risultanze non sono comunque vincolanti per il consiglio o la giunta regionali, ma sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del web regionale ed in alternativa tramite stampa od altri idonei strumenti di comunicazione.

Art. 3.

Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa - AIEPI

1. L'AIEPI ha la funzione di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie e di orientare il titolare dell'iniziativa legislativa verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese, in coerenza con i piani di sviluppo economico nazionale e regionale.



2. L'AIEPI considera i seguenti elementi:

a) gli obiettivi della legge o del regolamento e le opzioni alternative, ivi compresa quella di non intervento normativo;

b) le micro, piccole e medie imprese destinatarie;

c) l'impatto dell'intervento normativo sull'organizzazione delle micro, piccole e medie imprese destinatarie, ivi compreso il valore differenziale dell'impatto del medesimo intervento normativo rispetto alle imprese destinatarie di maggiori dimensioni;

d) il rapporto costi-benefici calcolato nell'ambito dei piani di sviluppo economico di medio-lungo periodo;

e) la congruità dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'intervento.

3. L'effettuazione dell'AIEPI è affidata all'unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa di cui all'art. 4, la quale si avvale, nel rispetto del principio di proporzionalità in base al quale il grado di approfondimento dell'analisi è rispondente alla rilevanza economica e sociale del caso specifico in esame, dell'utilizzo delle seguenti forme di consultazione:

a) inchieste campionarie, quali modalità di rilevazione di informazioni attraverso l'intervista-interrogazione, generalmente a mezzo questionario, delle imprese appartenenti ad un campione rappresentativo, sentito il comitato di cui all'art. 5;

b) panels, ossia gruppi di imprenditori di micro e piccole imprese ed esperti, che si prestano ad essere intervistati periodicamente per la rilevazione di comportamenti, esigenze, risoluzione di problemi, definizione di una decisione politica che ha un potenziale di impatto economico aggiuntivo sulle micro e piccole imprese;

c) le interviste semistrutturate, ossia interviste basate sull'uso di un questionario a risposta aperta;

d) la pubblicazione di documenti di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta (procedure di notice and comment);

e) i focus group, quale forma di ricerca qualitativa, realizzata attraverso la partecipazione e l'intervista-interrogazione di un gruppo di persone in relazione ad un tema specifico.

4. Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in un'apposita relazione, la quale è trasmessa in via preventiva al comitato delle micro, piccole e medie imprese ai fini del parere motivato di cui all'art. 5, comma 4, lettera a).

Art. 4.

Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa

1. La giunta regionale, attraverso il proprio regolamento di organizzazione, istituisce, nell'ambito della dotazione organica della struttura competente in materia di piccola e media impresa, una struttura di staff denominata unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, di seguito denominata unità, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica ai fini della trasmissione preventiva della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 4.

2. L'unità e le strutture addette all'attività normativa della giunta e del consiglio prestano reciproca collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge. La reciproca collaborazione deve concretizzarsi in una relazione unitaria quale documento di sintesi finalizzato a perseguire le predette finalità.

3. L'unità si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. nell'ambito delle attività previste dall'AIEPI secondo quanto specificato all'art. 3 e per la redazione della relazione tecnico-economica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Comitato delle micro, piccole e medie imprese

1. È istituito, quale strumento di consultazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), il comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia

di attività produttive, scelti ognuno da un elenco di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali fornito dalle rispettive e più rappresentative associazioni delle micro, piccole e medie imprese a livello regionale.

3. Il comitato resta in carica per tre anni. Ai membri uscenti del comitato è affidato lo svolgimento delle funzioni dello stesso fino alla data di nomina dei nuovi membri, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di decadenza dei precedenti membri.

4. Al comitato è affidata la funzione di sensibilizzazione del legislatore regionale alle necessità delle micro, piccole e medie imprese in fase normativa attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) formulazione del parere motivato su ciascuna relazione AIEPI ai sensi dell'art. 3, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;

b) offerta di supporto tecnico-scientifico tramite la formulazione di pareri e osservazioni in materia di micro, piccola e media impresa alle strutture regionali interessate, anche con riferimento alla normativa vigente;

c) promozione di dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative finalizzate all'acquisizione di osservazioni e proposte in materia di micro, piccola e media impresa.

5. Le attività dei membri del comitato sono svolte a titolo gratuito.

Art. 6.

Formazione

1. La giunta regionale assicura la periodica effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della presente legge.

Art. 7.

Regolamento di attuazione ed integrazione

1. La giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione ed integrazione ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello statuto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare:

a) le modalità di svolgimento dell'AIEPI e l'individuazione degli atti sottoposti alla stessa;

b) le modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 luglio 2011

POLVERINI

12R0173



LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 9.

Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 20 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, al fine di assicurare ai consumatori un'adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale, detta norme per la realizzazione di un elenco Made in Lazio - Prodotto nel Lazio, di seguito denominato elenco.

Art. 2.

Elenco regionale dei prodotti Made in Lazio - Prodotto nel Lazio

1. L'elenco è tenuto dalla struttura regionale competente in materia di marketing del made in Lazio, di seguito denominata struttura regionale competente, ed è reso disponibile ai consumatori sul sito istituzionale della Regione.

2. L'elenco è suddiviso in tre sezioni:

a) «Made in Lazio - tutto Lazio», per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime della Regione stessa;

b) «Realizzato nel Lazio», per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre regioni;

c) «Materie prime del Lazio», per le materie prime originarie del Lazio che sono commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

3. L'inserimento dei prodotti nell'elenco avviene su richiesta delle imprese interessate ed ha durata per l'anno in corso.

4. Il 31 dicembre di ogni anno la struttura regionale competente procede alla cancellazione dei prodotti dall'elenco, qualora non pervenga la domanda di conferma di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 3.

Procedure di inserimento dei prodotti nell'elenco

1. Le imprese interessate all'inserimento dei propri prodotti nell'elenco presentano domanda alla struttura regionale competente, secondo il modulo di cui all'allegato A, e comprovano la sussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento del prodotto in una delle sezioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

2. La struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande pervenute e, a seguito di valutazione positiva, inserisce il prodotto in una delle sezioni dell'elenco.

3. Le imprese interessate alla permanenza del proprio prodotto nell'elenco presentano domanda di conferma alla struttura regionale competente secondo il modulo di cui all'allegato B, dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

4. La struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande di conferma pervenute e, a seguito di valutazione positiva, conferma l'inserimento del prodotto nella sezione di appartenenza.

5. Le imprese il cui prodotto è inserito nell'elenco possono chiedere alla struttura regionale competente la relativa cancellazione in qualsiasi momento.

6. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 5 possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata.

Art. 4.

Controlli

1. La Regione effettua controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle domande di cui all'art. 3, anche avvalendosi di istituti, enti e altri soggetti pubblici o privati competenti in materia.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le linee guida per il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di controllo e costituisce un nucleo interdirezionale coordinato dal responsabile della struttura regionale competente e composto dai competenti dirigenti e funzionari regionali.

3. Il personale addetto ai controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancato riscontro sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande o di mancata collaborazione da parte dell'impresa nell'attività di controllo, la struttura regionale competente procede alla cancellazione del prodotto dall'elenco.

Art. 5.

Disposizione organizzativa

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione può istituire, all'interno della struttura regionale competente, un'apposita struttura amministrativa, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici, cui affidare le attività previste dalla presente legge, ivi compresa la tenuta dell'elenco.

Art. 6.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati A e B alla presente legge sono modificati, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B41, di un apposito capitolo denominato: «Oneri relativi alla realizzazione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto nel Lazio», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 50.000,00, alla cui copertura si provvede mediante il prelievo di pari importo dal capitolo T21501.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 agosto 2011

POLVERINI

(*Omissis*).

12R0174

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale».

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2009 le parole: «nonché della normativa sulle zone agricole» sono soppresse.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 2 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in mate-

ria di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;

b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35 della legge n. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il termine previsto dall'art. 6, comma 4.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:

a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);

b) su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;

c) su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell'applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell'individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1;

d) su edifici situati nelle aree del demanio marittimo;

e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;

f) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;


g) su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche;

h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.

3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i parametri urbanistici ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4».



Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Interventi di ampliamento degli edifici*). — 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:

a) 20 per cento per gli edifici indicati nell'art. 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio dotata di specifica autonomia funzionale;

b) 20 per cento per gli edifici indicati nell'art. 2 destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l'intero edificio;

c) 20 per cento per gli edifici di cui all'art. 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l'intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;

d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.

2. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino aumenti di volume e di superficie utile.

3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari:

a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;

b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.

5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Le percentuali di cui al comma 1 sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati dall'organo competente, e delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi

di cui all'art. 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all'entità dell'ampliamento, non sia inferiore a 20 metri quadrati.

7. Qualora venga comprovata l'impossibilità dell'adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario pari al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scampo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contornanti alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.

8. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali di cui al comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario, riguardante l'intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1, lettera a), per la quale l'ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale.

9. La destinazione d'uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento.

10. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 31 dicembre 2011, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 3-bis alla legge regionale n. 21/2009

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (*Incentivi per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti*). — 1. Al fine di incentivare l'adeguamento di un intero edificio esistente secondo quanto previsto dalla vigente normativa antisismica, le percentuali di cui all'art. 3, comma 1, sono così incrementate:

a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;

b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 387/2009.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8».



Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 21/2009 e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36, 26 giugno 1997, n. 22, 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24, 22 dicembre 1999, n. 38, 6 agosto 2007, n. 13, 27 maggio 2008, n. 6, 11 agosto 2008, n. 15 e 16 aprile 2009, n. 13. Disposizioni transitorie ed abrogative. Entrata in vigore.

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale). — 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione d'uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30 per cento della superficie utile esistente nei limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d'uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all'interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2005;

b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

c) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d'uso in residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie utile lorda esistente, da incrementare con l'ampliamento di cui all'alinea del presente comma; tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione; detta quota è stabilita nella misura minima del 30 per cento per cambi di destinazione d'uso con una superficie esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35 per cento per cambi di destinazione d'uso con una superficie esistente superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati; nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota alla locazione per studenti universitari e alle categorie protette e svantaggiate come definite dalle norme nazionali e comunitarie nonché ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze armate;

d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

2. Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio.

3. È consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani industriali particolareggiati, nonché di quelli approvati ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per cento dell'intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato

per l'edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1, lettera c).

4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti cambi di destinazione d'uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture sanitarie private che cessano l'attività sanitaria in conseguenza di quanto previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi connessi.

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonché dalla legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2009 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero, al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942.

7. Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio con una superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o riguardino un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all'interno di un piano di recupero approvato ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, può non applicarsi la condizione di cui al comma 1, lettera c), purché l'interessato corrisponda, prima dell'ultimazione dei lavori, il pagamento di un importo pari al 20 per cento del corrispondente valore catastale determinato ai fini dell'imponibile ICI o si impegni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse dell'amministrazione comunale di pari importo.

8. Le disposizioni previste dal presente articolo possono riguardare anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di destinazione d'uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all'interno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modifiche o all'interno dei piani di recupero di cui alla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche.

9. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l'incremento dei pesi insediativi nell'ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione».

2. L'art. 4 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:


«Art. 4. (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici). — 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all'art. 2, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento;

b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici;

c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado, ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;

d) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento fino al 20 per cento della cubatura esistente.



2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonché dalla legge regionale n. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo n. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche.

4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 è subordinata:

a) all'esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all'art. 41-*sexies* della legge n. 1150/1942;

b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.

5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'intervento di ristrutturazione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all'obbligo di destinare il 25 per cento delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni.

7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli edifici di cui al presente articolo e dell'ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto proponente l'intervento di sostituzione edilizia provveda mediante la procedura del concorso di progettazione, con l'assistenza degli ordini professionali competenti, l'ampliamento di cui al comma 1 è aumentato del 10 per cento, purché l'intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso.

8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 gennaio 2012, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria».

3. L'art. 5 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Interventi di recupero degli edifici esistenti). — 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 6:

a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati, degli edifici di cui all'art. 2, comma 1, a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie per ogni edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820 e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio dotata di specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati;

b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici di cui all'art. 2, comma 1, a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all'agricoltura, purché il cambio di destinazione d'uso non superi il 50

per cento della superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla lettera a);

c) interventi di recupero di volumi accessori e pertinenziali degli edifici di cui all'art. 2, comma 1, a destinazione prevalentemente a servizi finalizzati all'attività sportiva, purché il cambio di destinazione all'uso sportivo non superi il 50 per cento della parte a destinazione a servizi finalizzati all'attività sportiva preesistente.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento o alla realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all'art. 41-*sexies* della legge n. 1150/1942, purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all'entità dell'ampliamento, non sia inferiore a 20 metri quadrati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonché dalla legge regionale n. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo n. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche.

4. Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con quelli previsti dall'art. 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11, 3-*bis*, 3-*ter* e 4».

4. L'art. 6 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande). — 1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi di cui agli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e), ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente reso.

2. Gli interventi di cui agli articoli 3-*ter* e 4, con una superficie utile esistente superiore a 500 metri quadrati, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire, il cui ottenimento è subordinato all'esito di una apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi della normativa vigente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso, con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall'intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale e ambientale o comunque vincolate.


3. Alla DIA e alla domanda per il rilascio del permesso di costruire sono allegate, tra l'altro, conformemente alla normativa vigente in materia, l'attestazione del tecnico abilitato relativa all'ultimazione dei lavori ovvero allo stato dei lavori nei casi previsti dall'art. 3-*ter* nonché, nel caso di decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, dell'art. 39 della legge n. 724/1994, dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 nonché dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2004, l'attestazione del tecnico abilitato dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate dopo il 31 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015.

5. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori i comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione, limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per cento.

6. L'esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4 e 5 possono essere applicate, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal



fine il comune istituisce un apposito registro degli interventi eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e provvede annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione».

5. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente capo: «Capo II-bis (Ulteriori misure per il settore edilizio)».

6. L'art. 7 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale). — 1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, nonché per riqualificare ambiti urbani con presenza di tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici isolati a destinazione industriale o terziaria dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative, adottano, anche in variante della strumentazione urbanistica vigente, o adottata, programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale ai sensi della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche.

2. I programmi integrati di riqualificazione urbana sono volti al rinnovo del patrimonio edilizio e al riordino del tessuto urbano, attraverso interventi di sostituzione edilizia, anche con incrementi volumetrici e modifiche di destinazione d'uso di aree e di immobili, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata allo standard di cui all'art. 18.

3. I programmi di riqualificazione ambientale sono volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici compromesse da degrado ambientale. Il programma integrato di riqualificazione ambientale prevede, disponendone la contestuale attuazione:

a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell'area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa;

b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti e di quelle previste dalla pianificazione comunale vigente, in altre aree esterne a quelle vincolate, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d'uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all'aumento della capacità edificatoria.

4. I programmi integrati di cui ai commi 2 e 3 possono essere definiti in modo coordinato, affinché il trasferimento della edificazione esistente o prevista nelle aree di valore paesaggistico possa avvenire all'interno degli ambiti sottoposti a riqualificazione urbana o in altri ambiti della pianificazione urbanistica comunale individuando, ove necessario per la corretta attuazione del programma, aree esterne ai perimetri urbani, come individuati dagli strumenti urbanistici generali vigenti, sulle quali il peso insediativo non deve superare il 50 per cento di quello complessivo.

5. Per l'accesso ai finanziamenti regionali, i comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti destinati alla riqualificazione urbana e ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, con esclusione degli insediamenti urbani storici, come individuati dal PTPR, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi integrati. A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 9, comma 2, il comune provvede, all'adozione di un programma preliminare per ogni singolo ambito o per ambiti coordinati, che definisca lo schema preliminare di assetto; le principali opere pubbliche da realizzare, le aree da acquisire e le modalità per la loro acquisizione; gli indirizzi specifici per la formazione delle proposte private d'intervento. Sulla base del programma preliminare, il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, acquisisce le proposte private d'intervento, ai fini dell'adozione del relativo programma integrato di intervento.

6. I comuni che non procedono all'individuazione degli ambiti previsti dal comma 5, non possono accedere ai finanziamenti regionali di cui all'art. 9.

7. Gli incrementi di edificabilità e le modifiche di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3, sono stabiliti coerentemente con gli obiettivi da conseguire, secondo criteri e requisiti di sostenibilità urbanistica

e di compatibilità ambientale, senza generare, nel complesso, un incremento maggiore del 75 per cento delle volumetrie demolite.

8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al comma 3, finalizzati a delocalizzare gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto relative al territorio costiero marittimo previste dall'art. 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, devono prevedere la ricostruzione degli edifici demoliti al di fuori delle fasce medesime consentendo un incremento delle volumetrie fino al 150 per cento. Le aree recuperate sono utilizzate per la fruizione pubblica del litorale.

9. I comuni valutano le possibilità di incrementare i valori riportati ai commi 7 e 8 in relazione alle caratteristiche dell'intervento proposto.

10. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo n. 192/2005 nonché dalla legge regionale n. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal decreto legislativo n. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della legge regionale n. 6/2008 e successive modifiche.

11. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove corsi di formazione professionale volti allo sviluppo delle competenze nel campo delle nuove metodologie di costruzione eco-compatibili ovvero della bio-edilizia nonché delle connesse problematiche di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Regione promuove, altresì, specifiche azioni dirette alla ricollocazione e alla stabilizzazione lavorativa, mediante l'impiego nei nuovi settori edilizi, anche ai sensi della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche.

12. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l'incremento dei pesi insediativi nell'ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione».

7. L'art. 8 della legge regionale n. 21/2009 è abrogato.

8. All'art. 9 della legge regionale n. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente comma l'adozione, da parte dei comuni, della deliberazione prevista dall'art. 7, comma 5»;

b) al comma 4 le parole da: «Individuazione del primo» a: «Pomezia» sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le opere ricomprese negli strumenti urbanistici di cui all'art. 7 possono essere finanziate anche attraverso appositi strumenti di ingegneria finanziaria previsti dall'Unione europea».

9. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini di una più efficace attuazione degli interventi e della programmazione prevista dal presente capo in materia di edilizia sociale, la Giunta regionale adotta una specifica carta dei suoli e degli immobili pubblici ricadenti nel territorio regionale, finalizzata alla pianificazione delle aree utilizzabili e idonee, secondo i vigenti strumenti urbanistici generali, per interventi di superamento dell'emergenza abitativa. La carta riconosce e individua, altresì, gli edifici di proprietà pubblica, afferenti al patrimonio regionale o di altri enti pubblici, al fine di promuovere l'adozione di specifici piani di recupero ai sensi della legge n. 457/1978. La Regione, per la realizzazione di detti piani di recupero, può acquisire immobili rimasti inutilizzati per più di cinque anni e/o in evidente stato di degrado, al fine di recuperarli, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici. I comuni localizzano gli interventi relativi ai fabbisogni abitativi prioritariamente nelle aree o immobili disponibili individuati dalla carta dei suoli e degli immobili pubblici, ove adottata».

10. L'art. 14 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l'autocostruzione per l'acquisto della prima casa e per l'autorecupero). — 1. Per sostenere gli individui che hanno



contratto o intendono contrarre un mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione, all'autocostruzione anche associata, al recupero o all'autorecupero della prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia.

2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per l'accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire l'accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono possedere altri immobili di proprietà nella regione Lazio e il mutuo da contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti per l'identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A o a sue controllate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche alle cooperative di autorecupero di immobili pubblici. Il fondo previsto al comma 2 può essere anche utilizzato per l'accensione di mutui individuali o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero in mutui individuali e comunque finalizzati all'autorecupero di immobili pubblici. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte, altresì, ai soggetti che intendono realizzare interventi in autocostruzione anche associata. Con successivo regolamento, la Giunta regionale fornisce indirizzi e direttive atte a disciplinare gli interventi di autocostruzione, anche associata.

4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono utilizzate, fino a un limite massimo del 25 per cento della disponibilità annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari, anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con reddito ISEE, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25 mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici ed igienici, dell'incremento del risparmio energetico, dell'eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e dell'installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo, di meccanismi di rilevazioni di perdite (gas, acqua) e automatismi in genere. Il contributo regionale previsto dal presente comma può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento della spesa dichiarata ammissibile con deliberazione della Giunta, da determinare con riferimento alla tipologia dell'intervento e/o dell'impianto ed alle condizioni reddituali del nucleo familiare.

5. Alla copertura delle spese relative ai contributi previsti ai commi 3-bis e 4 si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, fino ad un importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; alla copertura delle ulteriori spese previste dal presente articolo si provvede con appositi fondi previsti dall'art. 13 della legge regionale 31/2008 e dall'art. 75 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa».

11. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 21/2009 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (Interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale). — 1. In aggiunta agli strumenti di cui all'art. 15, comma 4, sono previsti anche interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale.

2. Al fine di consentire l'acquisto del bene "casa" tramite riscatto con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", è istituita una modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato "mutuo sociale". Per interventi di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale" si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, sono stabiliti annualmente:

a) l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all'acquisto degli alloggi delle ATER;

b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione dei soggetti beneficiari.

4. L'importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell'alloggio di nuova costruzione di edilizia "sovvenzionata per mutuo sociale", o pari al prezzo complessivo richiesto dall'ATER per l'acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo all'acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il pagamento dell'ultimo rateo di riscatto.

5. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti dalla quota capitale maggiorata dell'1 per cento di interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del beneficiario. Il pagamento della rata è sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell'impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. È consentita l'estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale.

6. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale da approvarsi, su proposta dell'Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli alloggi delle ATER che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale».

12. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 21/2009 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le previsioni di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 36/1987 si applicano anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi, ricadenti nei piani di zona di cui alla legge n. 167/1962, per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli standard urbanistici;

4-ter. Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici, le ATER e gli enti locali, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono realizzare sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge n. 167/1962, nuove volumetrie destinate a edilizia sovvenzionata;

4-quater. Gli interventi di cui al comma 4-ter, proposti ed approvati dalle ATER sono attuabili previa acquisizione del parere del comune territorialmente competente, in sede di conferenza di servizi».

13. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 21/2009 le parole: «di cui al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

14. All'art. 18 della legge regionale n. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;


b) al comma 5 le parole: «nei commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 3».

15. L'art. 25 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi e definizione delle domande di sanatoria edilizia). — 1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, i soggetti che hanno presentato domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modifiche, dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e successive modifiche, dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e della legge regionale n. 12/2004, possono presentare al comune alternativamente:

a) una perizia giurata del tecnico abilitato dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per decorso dei termini stabiliti dall'art. 35 della legge n. 47/1985, dall'art. 39 della legge n. 724/1994, dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 nonché dall'art. 6 della legge regionale n. 12/2004, ove ne ricorrano le condizioni previste;

b) la documentazione integrativa a quella trasmessa al comune, resa in conformità alle relative discipline delle singole sanatorie edilizie.



2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 tutte le domande per cui sia stata notificata l'improcedibilità.

3. I comuni, entro novanta giorni dal ricevimento dalla perizia giurata di cui al comma 1, lettera *a*), verificano la veridicità delle attestazioni stesse. Decorso il termine senza l'adozione di un provvedimento di autotutela da parte del comune, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria si intende formato a tutti gli effetti di legge nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera *a*).

4. L'interessato presenta la documentazione integrativa di cui al comma 1, lettera *b*), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7. Il comune, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione, provvede a rilasciare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria; nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il termine per il rilascio del titolo è di centoventi giorni. Trascorsi inutilmente i termini per il rilascio del titolo è possibile attivare le procedure di cui al comma 1, lettera *a*), ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi citate.

5. Il comune interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al comma 1, lettera *a*) ovvero dalla concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 4, trasmette la documentazione necessaria all'autorità giudiziaria ai fini di quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 47/1985 e successive modifiche.

6. Al fine di consentire l'effettivo espletamento delle funzioni amministrative di competenza comunale connesse alla definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i comuni possono applicare diritti istruttori, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 7.

7. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, con regolamento di attuazione di cui all'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto, definisce i criteri e le modalità per la presentazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1 nonché per la definizione dei diritti istruttori ai sensi del comma 6.

8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, il comune invia alla Regione l'elenco completo dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria, rilasciati anche per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché l'elenco delle richieste dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria ancora non definite.

9. I comuni, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, adottano o adeguano le perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. A seguito dell'adozione della perimetrazione, i comuni adottano gli ulteriori strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 28/1980 per la riqualificazione dei nuclei edilizi abusivi. La mancata adozione della perimetrazione di cui al presente comma entro i termini previsti produce la decadenza da eventuali finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche e l'impossibilità di accedere ai finanziamenti relativi alla riqualificazione urbana di cui all'art. 9».

16. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche le parole: «comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate» sono sostituite dalle seguenti: «non comportano varianti allo strumento generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardano».

17. Al comma 1, lettera *e*), dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 le parole: «e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi» sono soppresse.

18. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 le parole: «dal comune con deliberazione consiliare» sono sostituite con: «dal comune con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale».

19. L'art. 1-bis della legge regionale n. 36/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis. — 1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui all'art. 1, sono approvati dalla giunta comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo art. 1, commi 2 e 3.

2. Le modifiche di seguito elencate non costituiscono variante sostanziale a un piano attuativo di cui all'art. 1, comma 1 quando riguardano:

a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;

b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;

c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;

d) il mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento;

e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavoro pubblici 2 aprile 1968;

f) le modifiche che incidono sull'entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse;

g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;

l) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge n. 457/1978;

m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;

n) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;

o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria;

p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.

3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 22/1997, e sentito il collegio di vigilanza, nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure dell'accordo di programma».

20. L'art. 2 della legge regionale n. 36/1987 è abrogato.

21. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1987 e successive modifiche dopo le parole: «art. 1, primo comma» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei piani di lottizzazione».

22. All'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 4 le parole: «Tali zone hanno destinazione per opere di urbanizzazione e recupero degli standards urbanistici se non disponibili all'interno dell'ambito.» sono soppresse;

b) il comma 5 è abrogato.

23. Al comma 01 dell'art. 3 della legge regionale n. 22/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «sono realizzati»;

b) le parole: «all'atto di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima della sottoscrizione dell'atto convenzionale attuativo».



24. All'art. 6 della legge regionale n. 22/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi» sono soppresse;

b) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

d-ter) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria».

25. All'art. 7 della legge regionale n. 22/1997, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «1-bis) Le modifiche ai programmi di cui al comma 1, approvati con la procedura dell'accordo di programma che non incidono sul perimetro di zona di PRG, sulla volumetria massima consentita, nonché sul rapporto tra l'edificazione residenziale e non residenziale, sono autorizzate dal responsabile dell'ufficio procedente, sentito il collegio di vigilanza, nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure dell'accordo di programma».

26. All'art. 29 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «di demolizione e di ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio»;

b) al comma 1 dopo le parole: «dello stato dei luoghi,» sono inserite le seguenti: «di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi nonché sulle spese afferenti alla predisposizione degli strumenti urbanistici relativi ai nuclei edilizi abusivi.»

27. All'art. 38 della legge regionale n. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di demolizione» sono sostituite dalle seguenti: «connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio»;

b) al comma 2 le parole: «di demolizione» sono sostituite dalle seguenti: «connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio».

28. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime stabilite dall'art. 3».

29. All'art. 3 della legge regionale n. 13/2009 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) l'altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;»;

b) alla lettera e) del comma 1 le parole: «di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e d)»;

c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza prevista per l'abitabilità ovvero dell'altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c), sono consentiti la sopraelevazione o l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che rispettino le altezze fissate dai regolamenti edilizi e che non incidano negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le norme sismiche».

30. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2009 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)».

31. Dopo la lettera d), del comma 4, dell'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è aggiunta la seguente: «d-bis) la realizzazione di impianti e attrezzature sportive nonché strutture ad essi collegate ai fini della valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; in tali casi si applicano gli indici stabiliti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche per le zone agricole».

32. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.3 Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall'art. 31-bis, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 10, comma 8 e dalle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23 comma 2, fermo restando il rimboscamento compensativo con specie autoctone. In tali casi il programma di intervento deve essere proposto dagli enti locali interessati dal bacino sciistico. Tale deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che acquisisce all'uopo l'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa.»;


b) all'art. 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La sussistenza dell'interesse archeologico delle aree individuate nel PTPR, non vincolate con un provvedimento dell'amministrazione competente, è resa dalla soprintendenza archeologica con propria dichiarazione vincolante a seguito dei relativi accertamenti. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti dalla soprintendenza, venga verificata l'inesistenza dei beni da tutelare, la realizzazione degli interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica.»

La Regione prende atto di tali accertamenti e adegua i relativi perimetri.»;

c) all'art. 18-ter, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli ampliamenti ed i completamenti di edifici pubblici da effettuarsi in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2. La deroga alle disposizioni di cui alla presente legge e alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2 per la realizzazione di opere pubbliche o private di pubblico interesse quali ospedali, cimiteri, interventi portuali, strutture ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, scuole, università, impianti e attrezzature sportive, nonché l'individuazione di aree per standard finalizzate alla realizzazione di edilizia sociale e l'individuazione di aree dei piani di zona ex legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e per il recupero dei nuclei abusivi ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale che acquisisce all'uopo l'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa. Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamenti di edifici destinati ad attività produttive che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR. È altresì consentito, fermo restando la cubatura ammissibile, per finalità legate alle attività esercitate nelle zone produttive, derogare alle altezze ammesse dai PTP purché conformi a quelle ammesse dal PTPR che non superino comunque quelle degli edifici limitrofi esistenti.»;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) gli interventi nelle aree edificabili, dotate di urbanizzazione primaria, previste negli strumenti urbanistici vigenti, adottati, e loro varianti, delimitate da ambiti classificati dal PTPR come insediamenti urbani, la cui trasformazione non risulta compatibile con la classificazione di tutela, sono autorizzati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale



che acquisisce all'uopo l'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa;»;

3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis*) le installazioni e gli adeguamenti relativi ad infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 87 ed 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche compresi tra gli interventi di lieve entità di cui ai punti 23 e 24 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), nonché le opere di cui all'art. 88 del medesimo decreto legislativo; tali interventi sono effettuati in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR»;

d) all'art. 36-*quater*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Fino all'approvazione del PTPR e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua adozione, gli strumenti urbanistici adottati in conformità ai PTP approvati, trasmessi alla Regione prima della data di pubblicazione del PTPR indicata dal comma 1-*sexies*, in relazione ai quali i comuni abbiano riscontrato, nell'ambito del PTPR, una incongrua individuazione dei paesaggi ovvero contraddittorietà della relativa disciplina, sono valutati con le procedure di cui al comma 1. Gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR, secondo le procedure previste per la sua approvazione.»;

e) dopo l'art. 36-*quater* è aggiunto il seguente: «Art. 36-*quinq*ues (Adeguamento ai giudicati e correzione di errori). — 1. In attesa dell'approvazione del PTPR la Giunta regionale, con propria deliberazione, solo ai fini del vincolo paesistico, può procedere all'introduzione degli adeguamenti conseguenti a sentenze passate in giudicato nonché alla correzione di errori grafici o materiali su segnalazione dell'amministrazione comunale.»;

33. La locuzione: «domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008» prevista al comma 1-*sexies* dell'art. 36-*quater* della legge regionale n. 24/1998 è interpretata nel senso che essa è riferita alle domande pervenute entro il 14 febbraio 2008 anche ai comuni in riferimento all'esercizio delle funzioni sub delegate di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche.

34. La locuzione «zone a protezione speciale» prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche è interpretata nel senso che essa è riferita alle sole zone di protezione speciale, non ricadenti in aree naturali protette, che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano delimitate con atto della Regione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio (BURL) attraverso perimetrazioni provvisorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

35. All'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 12/2004 la locuzione: «anche con aumento della superficie utile lorda» è interpretata nel senso che è riferita anche al volume.

36. Al comma 9 dell'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola».

37. La lettera *c)*, comma 1, dell'art. 12 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) è sostituita dalla seguente: «*c)* delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell'unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;».

38. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale locale per la realizzazione del decentramento ammi-

nistrativo) e successive modifiche) e successive modifiche è inserito il seguente: «4-*bis*. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici e minori, a gestione unitaria, anche compresi in programma di itinerario, che forniscono alloggio anche in stabili separati purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre 300 metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni».

39. È istituito l'Osservatorio regionale del territorio, di seguito denominato Osservatorio, presso l'assessorato regionale competente in materia di urbanistica, quale organismo di partecipazione pubblica sull'uso e l'assetto del territorio. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) analizza e monitora l'uso e l'assetto del territorio regionale;

b) valuta e propone gli interventi necessari della Regione e degli enti locali in merito alla pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con particolare riferimento al patrimonio demaniale e immobiliare pubblico e alla emergenza abitativa;

c) effettua il monitoraggio sulle trasformazioni edilizie e sul miglioramento del patrimonio edilizio esistente.

40. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 39 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, di concerto con l'Assessore competente in materia di casa. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 39, assicura la massima partecipazione delle associazioni rappresentative di livello regionale, provinciale, comunale e dei comitati di scopo locali, effettuando la periodica consultazione di detti soggetti e raccogliendone le istanze e le proposte. Alle sedute dell'Osservatorio possono partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i membri delle commissioni competenti in materia di casa, ambiente e urbanistica del Consiglio regionale. L'Osservatorio è istituito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

41. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 21/2009. Qualora i soggetti richiedenti vogliano usufruire degli incentivi introdotti nella legge regionale n. 21/2009 dalla presente legge, ove più favorevoli, gli stessi devono presentare una nuova domanda conformemente alle relative disposizioni.

42. La legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione) è abrogata.

43. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0175



LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio .

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 160 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'assestamento del bilancio regionale

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2011.

2. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:

a) l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2010;

b) il disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2010;

c) l'ammontare della giacenza di cassa riferito all'inizio dell'esercizio 2011;

d) l'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.

Art. 3.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Spesa.

Art. 4.

Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

Art. 5.

Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui

1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2010 pari ad euro 5.944.534.577,89 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 800.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.144.534.577,89.

2. L'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 1.919.140.442,12 in aumento per un importo di euro 197.139.185,44 rispetto a quanto approvato con legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011).

3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l'importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, è pari ad euro 7.063.675.020,01 in aumento per un importo di euro 2.367.053.780,11 rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 «art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25»).

4. È autorizzata, oltre a quanto previsto al comma 2, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari ad euro 1.000.000.000,00 quale necessità di finanziamento del disavanzo per investimenti relativo all'esercizio 2010.

Art. 6.

Conferma delle disposizioni in materia di perenzione amministrativa

1. In materia di perenzione amministrativa sono confermate, per l'esercizio finanziario 2011, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007).

Art. 7.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011»

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, le parole da «a valere» a «e T17405», sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio finanziario 2011 e, a partire dall'annualità 2012, l'importo massimo di euro 36,7 milioni, entrambi a valere sui capitoli T15404 e T17405».

Art. 8.

Approvazione dei bilanci degli enti

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 4 della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2011, deliberati dai sottoindicati enti:

- a) Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma;
- b) Azienda di promozione turistica della Provincia di Viterbo;
- c) Azienda di promozione turistica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda di promozione turistica della Provincia di Latina;
- e) Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti;
- f) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU);
- g) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL).


2. Gli enti, le aziende e gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Le schede riepilogative dei bilanci degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 agosto 2011

POLVERINI

12R0176

REGIONE ABRUZZO

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 9 febbraio 2012, n. 1.

Modifiche allo statuto della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13 del 17 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

CON LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, NESSUNA RICHIESTA DI *referendum* è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge Statutaria Regionale: legge Regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 9 dello statuto

1. Alla rubrica dell'art. 9 dello statuto, dopo le parole «il territorio,» sono inserite le seguenti: «l'acqua.»

2. Al comma 1 dell'art. 9 dello statuto sono aggiunte, in fine, le parole: «; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future».

Art. 2.

Modifica dell'art. 17, comma 1, dello statuto

1. Al comma 1 dell'art. 17 dello statuto le parole «una settimana» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 20, comma 1, dello statuto

1. Il comma 1 dell'art. 20 dello statuto è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 21, comma 2, dello statuto

1. Al comma 2 dell'art. 21 dello statuto sono aggiunte, in fine, le parole: «sulla base dei principi fissati dalla legge».

Art. 5.

Modifica dell'art. 29, comma 4, dello statuto

1. Al comma 4 dell'art. 29 dello statuto sono aggiunte, in fine, le parole: «secondo i casi e le modalità disciplinati dal regolamento».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 33, comma 2, dello statuto

1. Il comma 2 dell'art. 33 dello statuto è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.»

Art. 7.

Modifica dell'art. 39, comma 2, dello statuto

1. Al comma 2 dell'art. 39 dello statuto le parole «la promulgazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'emanazione».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 40 dello statuto

1. L'art. 40 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*La qualità delle norme e i testi unici*). — 1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.

2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.

3. I testi unici compilativi sono approvati dal consiglio con la sola votazione finale.

4. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 85, comma 2, dello statuto

1. Il comma 2 dell'art. 85 dello statuto è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.»


Art. 10.

Sostituzione dell'art. 86 dello statuto

1. L'art. 86 dello statuto è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (*L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione*). — 1. Nel caso in cui lo scioglimento del consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2. Nei casi di annullamento delle elezioni, la giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo consiglio.



3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura:

a) le funzioni del consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferenti; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.».

L'Aquila, 20 settembre 2011

(Omissis).

La presente legge statutaria legge Regionale: modifiche allo statuto della Regione Abruzzo è pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 febbraio 2012

CHIUDI

(Omissis).

12R0144

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 18 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Entrate

1. È approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

2. È approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 305.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2012.

Art. 2.

Residui attivi

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 è di € 2.353.276.000,00.

Art. 3.

Accertamento, riscossione e versamento

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2012 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Spese

1. È approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

2. È approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 5.

Residui passivi

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 è di € 1.095.000.000,00.

Art. 6.

Unità previsionali di base

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7.

Contabilità speciali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi € 1.093.793.000,00.

Art. 8.

Autonomia del consiglio regionale


1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del consiglio regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata «Funzionamento del consiglio regionale».

2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 del consiglio regionale.

Art. 9.

Autorizzazione per impegni e pagamenti

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1.



2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 previsto dall'art. 17 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 11.

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.563.276.000,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonché dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2012, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni 2006, 2007 e 2008 destinate a copertura del piano di rientro dai deficit sanitari.

Art. 12.

Termini di perenzione dei residui passivi

1. Le somme impegnate a norma dell'art. 33 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e non pagate entro il termine dell'esercizio possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di cinque anni per le spese in conto capitale.

2. I residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.

Art. 13.

Residui passivi spese in conto capitale

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 10.000.000,00.

2. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della direzione competente:

- a) della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- b) dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;
- c) dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 14.

Residui passivi spese correnti

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di € 6.000.000,00.

2. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determinazione, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma 1, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al comma 2 sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della direzione competente:

- a) della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- b) dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione nell'esercizio originario di competenza;
- c) dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 15.

Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di € 380.000.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di € 1.068.027.744,29.

3. I capitoli di cui ai commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli articoli 13 e 14 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.448.027.744,29 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'art. 11.

4. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determinazione, su richiesta delle direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma 3, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di € 81.341.255,71.

6. La somma di € 17.907.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui all'art. 11, è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.

Art. 16.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese obbligatorie», ai sensi dell'art. 18 comma 3 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, conciate alle unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio di cui al comma 2.



Art. 17.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» sono disposti mediante deliberazione della giunta regionale, da trasmettere alla presidenza del consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 18.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti» con uno stanziamento di cassa di € 90.000.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l'iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale» con uno stanziamento di cassa di € 135.000.000,00 ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della giunta regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 19.

Variazioni al bilancio

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 20.

Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2. Le variazioni di bilancio di cui al comma 1 sono disposte su proposta del competente direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i direttori interessati.

3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del servizio bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al comma 7, dell'art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al consiglio regionale dal servizio affari della giunta.

Art. 21.

Codifica dei capitoli

1. La giunta regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla ricodifica dei capitoli di bilancio, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B.

Art. 22.

Garanzie prestate dalla Regione

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 23.

Variazioni relative alle contabilità speciali

1. La giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 24.

Restituzioni di importi a destinazione vincolata

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, la giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 25.

Eliminazione dei capitoli

1. La giunta regionale è autorizzata ad individuare i capitoli di entrata e di spesa che non sono più utili ai fini della gestione ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio.

2. Gli atti di eliminazione sono comunicati alla commissione bilancio del consiglio regionale.

Art. 26.

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Titolo II


DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 27.

Annullamento dei diritti di credito

1. La giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.



Art. 28.

Limite per gli impegni

1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti organi.

2. L'operatività di tutte le leggi regionali di autorizzazione di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29.

Erogazione delle spese

1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 270 e dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 30.

Disposizioni per i pagamenti

1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31.

Bilancio pluriennale

1. È approvato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio relativo al triennio 2012-2014 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

Art. 32.

Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T.

2. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T.

a) € 850.000,00 al capitolo 02.01.013 -11517 per le spese di funzionamento;

b) € 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento;

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 33.

Agenzia di promozione turistica regionale - A.P.T.R.

1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia di promozione turistica regionale - A.P.T.R.

2. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 54, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia di promozione turistica regionale - A.P.T.R. - € 3.700.000,00 al capitolo 09.01.002 -241585 per il funzionamento dell'agenzia.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia di promozione turistica regionale - A.P.T.R. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 gennaio 2012

CHIODI

12R0139

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Ediz. straord. - della Regione Molise n. 2 del 28 gennaio 2012)

(Omissis).

12R0161


LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 2.

Legge finanziaria regionale 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Ediz. straord. - della Regione Molise n. 2 del 28 gennaio 2012)

(Omissis).

12R0162



LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2012, n. 3.

Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale edizione straordinaria - parte prima - della Regione Molise n. 2 del 28 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in euro 1.763.988.194,42 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2012. (In allegato).

2. È approvato in euro 3.039.722.373,41 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2012, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge. (In allegato).

3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2012, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi 1 e 2.

4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in euro 1.763.988.194,42 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2012. (In allegato).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

3. È approvato in euro 3.039.722.373,41 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2012. (In allegato).

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise), la spesa corrente per assicurare l'autonomia del consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2012, in euro 13.979.530,43 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 111 della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 5.

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2012 sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2002, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2011 sono allegati i seguenti prospetti:

Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

Tabella n. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

Tabella n. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

Tabella n. 4 - elenco delle spese obbligatorie;

Tabella n. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

Tabella n. 6 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2011;

Tabella n. 7 - dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2012;

Art. 7.

Bilancio pluriennale

1. È adottato per il triennio 2012/2014 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella «C» annessa alla presente legge. (In allegato).

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2002, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 224.655.368,21 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da tabella n. 6 allegata alla presente legge.

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2002, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2012 della somma di euro 61.512.000 a titolo di «Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2012».

Art. 10.

Oneri continuativi

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2012 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale n. 4/2002.



Art. 11.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. All'unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 500.299,03 a titolo di «Fondo di riserva per spese obbligatorie», con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 12.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di «Fondo di riserva per spese impreviste».

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 13.

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2012, di euro 200.000,00.

2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 14.

Fondo di riserva di cassa

1. È autorizzata l'iscrizione, alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa, dell'importo di euro 3.000.000,00 a titolo di «Fondo di riserva di cassa».

2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 15.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 16.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 4/2002, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2012 degli enti sottoelencati:

- a) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli;
- b) Ente per il diritto allo studio universitario - Campobasso;
- c) Agenzia regionale Molise lavoro - Campobasso;
- d) Istituto autonomo case popolari di Isernia;
- e) Istituto autonomo case popolari di Campobasso;
- f) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» - Campobasso;
- g) Iresmo Istituto regionale per gli studi storici del Molise «Vincenzo Cuoco».

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

3. I preventivi di cui al comma 1 formano allegato al bilancio regionale 2012.

Art. 17.

Variazione al bilancio

1. La giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/2002, è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. Analogamente la giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/2002, ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 18.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario 2012 ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre 2012.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 gennaio 2012

IORIO

12R0163

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".


(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 7 del 30 gennaio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO L'ART. 121, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE;



Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 607 del 28 ottobre 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello statuto;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), adempimento altresì a quanto stabilito dall'art. 1, comma 262, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), al fine di:

- a) migliorare l'efficienza complessiva della rete distributiva dei carburanti;
- b) aumentare la diffusione dei carburanti ecocompatibili;
- c) incrementare la qualità dei servizi resi all'utenza;
- d) favorire la snellezza, la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2006.

Art. 3.

Zone territoriali omogenee

1. AI fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento e ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) il territorio comunale è ripartito nelle seguenti quattro zone territoriali omogenee:

a) zona 1 (zona A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;

b) zona 2 (zone B e C di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata e diversa dalla zona 1, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato, nonché la parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto;

c) zona 3 (zone D e F di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale;

d) zona 4 (zona E di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.

2. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento, il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.

Art. 4.

Zonizzazioni

1. In relazione alle zone del territorio stabilite dall'art. 3 comma 1, del presente regolamento, si indicano i seguenti criteri:

a) all'interno delle aree rientranti nella zona 1, di cui all'art. 3, lettera a), comma 1 del presente regolamento, non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative;

b) in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 2006 e nel rispetto di quanto statuito dall'art. 5 del presente regolamento, all'interno delle aree rientranti nelle zone 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'art. 3, è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative individuate dall'art. 13.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali essi ricadono e comunque rispettano un rapporto di copertura non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza.

3. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.

Art. 5.

Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative

1. In attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2006, i comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri 0,30/1 metro quadrato ed in ogni caso un superficie coperta massima pari al 10 per cento;

b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici comprese tra i 3.001 e 10.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato ed in ogni caso un superficie coperta massima pari al dieci per cento;

c) per le strade statali regionali e provinciali, nei tratti ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano gli indici fissati ai precedenti punti a) e b).

2. Nei tratti ricadenti fuori dai centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento:

a) su superfici utili disponibile comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato;



b) su superfici utili disponibili comprese tra 10.001 e 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

c) su superfici utili disponibili comprese tra i 15.001 e 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,45/1 metro quadrato.

3. La eventuale maggiore superficie non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1 e 2.

4. Fino all'individuazione da parte dei comuni degli indici di cubatura previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, i valori massimi stabiliti dal comma 1 e 2.

Art. 6.

Accessi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono qualificati per pertinenze stradali di servizio ai sensi degli articoli 24, comma 4, decreto legislativo n. 285 del 1992 e 61 decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

2. Per le strade regolarmente classificate in base all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano le disposizioni previste per gli accessi di cui all'art. 22 del medesimo decreto, nonché agli articoli 44, 45, 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

3. In mancanza del provvedimento di classificazione di cui all'art. 13, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la determinazione delle modalità esecutive degli accessi è effettuata dagli enti proprietari delle strade, tenendo conto delle concrete caratteristiche della strada e del limite di velocità stabilito.

Art. 7.

Bacini di utenza

1. Ai fini statistici e del monitoraggio effettuato annualmente dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59), il territorio regionale è suddiviso in 16 bacini di utenza che costituiscono gli ambiti territoriali omogenei attraverso i quali la Regione Campania monitora l'evoluzione del mercato dei carburanti per autotrazione al fine di perseguire l'ammodernamento della rete, lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili e dei servizi all'utenza, la libertà di stabilimento e la tutela della concorrenza.

2. I bacini di utenza sopra indicati sono stati individuati secondo i seguenti parametri:

- a) erogato medio degli impianti calcolati su base annua;
- b) densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);
- c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;
- d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;
- e) sistemi locali del lavoro;
- f) presenza di attività turistiche;
- g) presenza di attrattori commerciali;
- h) altitudine media del comune.

3. La composizione dei singoli bacini di utenza è riportata nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 8.

Aree carenti di servizio territorialmente svantaggiate

1. Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate, le aree dei comuni inclusi nei bacini montani n. 14, 15 e 16 di cui all'allegato A al presente regolamento, definite in conformità agli strumenti urbanistici locali come zona E montana. In tali aree è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

Art. 9.

Nuovi impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è autorizzata dal comune competente per territorio. Essa è consentita nel rispetto delle specifiche normative statali e regionali vigenti in materia ed è subordinata al rispetto delle seguenti norme:

- a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni fiscali;
- c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- d) disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
- e) previsioni in materia di sicurezza antincendio;
- f) versamento da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 1, comma 262 della legge regionale n. 4 del 2011, del contributo ambientale pari ad € 750,00 in favore della Regione Campania, secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento del responsabile del competente ufficio regionale.

2. In conformità a quanto sancito dall'art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 1, comma 262, della legge regionale n. 4 del 2011 e dall'art. 9, comma 7 della legge n. 6 del 2006, e al fine di favorire la diffusione dei carburanti ecocompatibili, i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati almeno di:

- a) benzine, gasoli e almeno uno fra gpl, metano e idrogeno;
- b) dispositivi di self-service pre-pagamento e posto-pagamento;
- c) almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione e una di metano o gpl o idrogeno a doppia erogazione, quando separate;
- d) locale per ricovero gestore con annesso servizio igienico, di dimensioni complessive non inferiori a metri quadri 25;
- e) servizi igienico-sanitari per l'utenza, anche per chi versa in condizioni di disabilità;
- f) idonee pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- g) superficie utile ad assicurare che il rifornimento dell'impianto avvenga totalmente all'interno dell'area del punto vendita, senza che vi siano interferenze con la sede stradale;
- h) impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.

3. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, si fa applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5, 5 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 10.

Localizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998, la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti di pianificazione comune in tutte le zone e sottosezioni individuate dagli strumenti comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali di cui alla lettera a), comma 1, art. 3 del presente regolamento.

2. È consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un'area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico-sanitarie e sicurezza sul lavoro.



Art. 11.

Norme tecniche

1. Per i nuovi impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

3. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

4. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

Art. 12.

Norme generali e procedurali

1. La Regione, con successivo provvedimento elenca la documentazione necessaria da esibire a corredo della istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

2. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale n. 6 del 2006, la domanda è presentata al comune competente attraverso lo sportello unico delle attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e ne segue le procedure, in quanto compatibili con le norme della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento.

3. Attuazione degli articoli 7, comma 1 lettera h) e 9, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2006, è fatto obbligo al responsabile del procedimento indicare analiticamente la documentazione da integrare o regolarizzare. Successivamente alla integrazione o regolarizzazione, nel rispetto di quanto richiesto dal responsabile del procedimento, è fatto divieto di formulare ulteriori richieste istruttorie se non per ragioni, fatti e circostanze sopravvenute.

Art. 13.

Attività complementari e servizi integrativi

1. Ai sensi delle leggi 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e di quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale n. 6 del 2006, i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazioni, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 8 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 98 del 2001, convertito dalla legge n. 111 del 2011, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, in tali impianti è sempre consentito l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1991; l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, nonché l'esercizio della vendita di pastigliacci.

Art. 14.

Smaltimento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, è richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione prevede:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
- b) il ripristino dell'area nella situazione mediante l'adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo la normativa vigente;
- d) la eventuale bonifica del suolo, se necessaria, con presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo.

Art. 15.

Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato hanno le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).

2. Tale norma di applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento, versamenti di idrocarburi).

Art. 16.

Impianti per natanti

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.

Art. 17.

Orario degli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantadue ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l'apertura obbligatoria dell'impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle ore 19, e di articolare l'orario di servizio antimeridiano dalle ore 7 alle ore 13, 30 e quello pomeridiano dalle ore 16 alle ore 20.

2. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Regione convoca la commissione consultiva, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, al fine di valutare le condizioni per un eventuale incremento delle sessantatré ore settimanali previste al comma 1, fino a un massimo del cinquanta per cento del suddetto orario minimo settimanale, ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto dalla ore 22 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera previa autorizzazione rilasciata dai comuni. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente e dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi ed alle persone nonché condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura pena la revoca dell'autorizzazione stessa.



Art. 18.

Turni

1. I comuni, ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti, assicurano, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti. Tali percentuali possono essere garantite anche con il serf-service pre-pagamento

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti assicurano, nel pomeriggio di mercoledì o in un altro giorno della settimana, l'apertura del venticinque per cento degli impianti. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti.

4. Per gli impianti che effettuano i turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

5. Nella determinazione dei turni di riposo, i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in maniera omogenea e delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dei gestori.

Art. 19.

Ferie

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione carburanti è autorizzata dai comuni sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base delle domande presentate dai gestori, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art. 20.

Pareri

1. I provvedimenti di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono adottati dai comuni previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei titolari e dei gestori di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n.6 del 2006.

2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che le associazioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

3. I comuni di cui al comma 1 assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

Art. 21.

Deroghe

1. I comuni, in accordo con i gestori, possono derogare la disciplina di cui agli articoli 17, 18 e 19 ove vi siano esigenze legate a eventi di particolare interesse o in caso di eventuali imprevisti che ostacolano il consueto funzionamento dell'impianto, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale.

2. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

3. I comuni, previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei gestori e dei titolari di autorizzazione, possono autorizzare l'inosservanza dei turni festivi domenicali previsti nel presente regolamento, per gli impianti siti nelle aree del territorio comunale che hanno subito una ristrutturazione industriale e commerciale.

Art. 22.

Impianti autostradali: nuove concessioni – potenziamenti

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, sono presentate alla struttura regionale competente, corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. Alle domande per nuove concessioni sono allegati i documenti da individuare con successivo provvedimento amministrativo, nonché la documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

Art. 23.

Commissioni di collaudo impianti stradali e autostradali

1. In attuazione di quanto stabilito agli articoli 15 e 23 della legge regionale n.6 del 2006, ai singoli componenti e al segretario delle commissioni di collaudo per gli impianti stradali e autostradali spetta un rimborso spese forfettariamente pari a 250,00 euro, a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione.

Art. 24.

Modalità pagamento sanzioni


1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 6 del 2006, il pagamento delle somme spettanti alla regione Campania derivanti dalla irrogazione delle sanzioni di cui al comma 7 della legge regionale n.6 del 2006, deve essere effettuato con un versamento alla Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli – sul c/c n. 2196518, specificandone la causale.

2. Spetta ad ogni singola amministrazione comunale stabilire le modalità per il pagamento delle somme ad esse spettanti, derivanti dalla irrogazione delle sanzioni dell'art. 28, comma 6 della legge regionale n. 6 del 2006.

Art. 25.

Indirizzi ai comuni per la chiusura di impianti incompatibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, al fine di razionalizzare l'offerta dei carbu-



ranti sono individuate e definite le seguenti fattispecie di incompatibilità assolute e relative fra impianto e territorio:

a) centri abitati:

1) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;

2) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

b) fuori dai centri abitati:

1) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad *Y*) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

2) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

3) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

4) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

2. Le fattispecie di incompatibilità assolute sono quelle di cui alla lettera *a)* punto 1 e lettera *b)* punti 1 e 2. Gli impianti di distribuzione carburanti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità assolute sono dichiarati dalle amministrazioni comunali, in seguito a verifica, incompatibili e soggetti a provvedimento comunale di chiusura.

3. Le fattispecie di incompatibilità relative sono quelle di cui alla lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, punti 3) e 4). Tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, le fattispecie di incompatibilità relative possono essere oggetto da parte delle amministrazioni comunali, di interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ricadenti nelle suddette incompatibilità.

4. Con successivo provvedimento la Regione Campania definisce i criteri sulla base dei quali le Amministrazioni comunali ordinano gli interventi da effettuare sugli impianti ricadenti nelle sopra elencate tipologie di incompatibilità relativa, per eliminarle laddove possibile, in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato tali incompatibilità. Nei casi in cui i suddetti interventi di adeguamento e di eliminazione delle incompatibilità relative, non siano possibili, gli impianti sono sottoposti a provvedimento comunale di chiusura.

5. Gli esiti delle verifiche e delle eventuali relative chiusure di impianti, sono comunicati alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 26.

Norme transitorie

1. Per le autorizzazioni già rilasciate e per gli atti endoprocedimentali già conclusi, si applica la normativa previgente.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, previa informativa effettuata alla struttura regionale competente, verificano che gli impianti a uso privato siti sul proprio territorio rispettino le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2006 e applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 della stessa legge in caso di violazione delle suddette disposizioni. I comuni comunicano alla regione gli esiti delle suddette verifiche.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

12R0152

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 3 2 4 *

€ 3,00

